



## CIRCOLARE n°84

Alle famiglie  
Ai coordinatori di classe

**OGGETTO:** chiarimenti su assenze, ritardi e certificati medici

Si comunica che, su deliberazione unanime del Collegio dei Docenti, è stata adottata dal consiglio di Istituto, riunitosi in data 23 febbraio 2023, la seguente modifica al regolamento di istituto, **su ritardi e uscite anticipate (art. 7 scuola primaria, art. 8 scuola secondaria):**

**“Dopo l’inizio delle lezioni (ore 08:20 plessi Pietà e Manzoni e 08:10 plesso Augruso), ovvero dopo il suono della seconda campanella, l’ingresso dell’alunno è da considerarsi un “ritardo”. Se l’alunno/genitore arriva a scuola entro il suono della prima campanella, 5 minuti sono ben sufficienti per raggiungere la classe (1 minuto non si considera ritardo). Si sottolinea che, nella sede centrale, i cancelli vengono aperti alle ore 08:05, e la prima campanella suona alle ore 08:15.**

**Dalle 08:21 in poi tutti gli ingressi dovranno essere annotati sui registri elettronico e cartaceo.**

**Nella scuola secondaria di 1° grado, i minuti di ritardo si cumuleranno e concorreranno al computo delle ore di assenza ai fini della validità dell’anno scolastico.**

**Dalle 08,30 in poi, l’ingresso dovrà essere autorizzato dalla Dirigenza Scolastica.**

**Dopo tre ritardi nel corso di ogni quadrimestre, si invierà a casa la lettera di “attenzione” (sia alla primaria che alla secondaria).**

**Per quanto riguarda le uscite anticipate, esse possono avvenire solo su richiesta del genitore (che firmerà sugli appositi registri); dopo la terza uscita anticipata nel corso dell’anno scolastico, la richiesta di uscita dovrà pervenire in forma scritta da parte della famiglia, sulla mail della scuola, indirizzata al Dirigente Scolastico, fatti salvi i casi di urgenza che, come sempre, sono sempre annotati su apposito registro delle uscite urgenti. Dopo la terza uscita anticipata (durante l’anno scolastico e non a quadrimestre), se l’uscita non è stata richiesta per iscritto, sarà inviata a casa una lettera di “attenzione”.**

Si raccomanda, pertanto, ad alunni e genitori di rispettare la puntualità, che è un dovere esplicitamente previsto dal patto educativo di corresponsabilità sottoscritto tra scuola e famiglia all’atto dell’iscrizione. I ritardi, se frequenti o sistematici, sono monitorati dalla scuola, rientrando tra i casi di frequenza irregolare e, quindi, tra i fattori di rischio di dispersione. Scolastica.



Analogamente, anche le uscite anticipate devono rappresentare un'eccezione, per garantire ai nostri ragazzi una regolarità nella frequenza scolastica, in tutti gli ordini di scuola.

Per quanto riguarda i certificati medici, si ribadisce quanto chiarito nella circolare del DS n°40. In attuazione della Legge Regionale n°233 del 25/10/2023, non vi è più l'obbligo di certificazione medica per il rientro degli alunni, dopo assenze per malattia superiori a 5 giorni.

Ciò significa che, anche in caso di malattia superiore a cinque giorni l'alunno può rientrare a scuola senza obbligo di presentare il certificato medico per il rientro.

Ciò non implica, tuttavia, che la famiglia non possa più richiedere certificati medici, per documentare la malattia dei figli, nelle situazioni di numerose assenze per cui possa essere a rischio la validità dell'anno scolastico (nella scuola secondaria) o vi sia il rischio di elusione dell'obbligo (scuola primaria e secondaria).

A tal proposito, si tenga presente che il Codice di Deontologia medica, all'art.22 recita: "Art. 22. Obbligo di certificazione. Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute". Con commento: "Tra le funzioni fondamentali del medico va ricompresa quella certificativa (...), in riferimento alla idoneità al lavoro, alla frequenza scolastica, allo svolgimento delle attività sportive ed altri adempimenti (il codice medico in allegato).

Dunque, il Codice medico include nell'obbligo di certificazione medica anche le attestazioni sulla frequenza scolastica.

Giova, a tal proposito, ricordare che, ai sensi della legge n°159 del 2023: "costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi", e che è necessario il certificato medico ai fini dello scorporo dei giorni di assenza dal totale delle assenze, ai fini della validità dell'anno scolastico (in caso di percentuale di assenza vicina al 25%). Le assenze per malattia non coperte da certificazione medica (entro le tempistiche previste dal Regolamento di Istituto), confluiranno nel computo totale delle assenze.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93



**ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-AUGRUSO**  
**C.F. 82006260796 C.M. CZIC863005**

A11776C - ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-AUGRUSO

Prot. 0000996/U del 24/02/2024 09:56 I.1.1 - Atti del Dirigente Scolastico